



Rapporto esplicativo

Revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi

Marzo 2018

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) è stata adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016 ed entrerà in vigore al più tardi nel 2020. Secondo l'articolo 33 LPSan, la nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, tra i quali la legge del 23 giugno 2006¹ sulle professioni mediche (LPMed) e la legge federale del 18 marzo 2011² sulle professioni psicologiche (LPPsi). Le singole modifiche sono disciplinate nell'allegato della LPSan.

Le modifiche alla LPMed e alla LPPsi comportano modifiche all'ordinanza del 27 giugno 2007³ sulle professioni mediche (OPMed), all'ordinanza del 5 aprile 2017⁴ sul registro LPMed, all'ordinanza del 15 marzo 2013⁵ sulle professioni psicologiche (OPPsi) e all'ordinanza del 6 luglio 2016⁶ sul registro LPPsi. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 insieme alla LPSan e al diritto d'esecuzione.

La LPSan modifica la LPMed e la LPPsi affinché in futuro, in tutte e tre le leggi, la stessa cerchia di persone sia soggetta all'obbligo di autorizzazione all'esercizio della professione. D'ora in avanti l'obbligo di autorizzazione sarà esteso a tutte le persone che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale, nel settore privato o pubblico. In entrambe le leggi, e di conseguenza nelle ordinanze proposte, vengono stralciate le espressioni «come attività economica privata»/«nel settore privato» e «nel settore pubblico».

La revisione parziale del diritto d'esecuzione della LPPsi e della LPMed costituisce inoltre l'occasione per apportare i seguenti adeguamenti: con decisione del 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFI (UFSP) di esaminare, al più tardi nel quadro della valutazione della procedura di accreditamento nel 2019, come poter finanziare l'onere d'esecuzione della LPPsi con emolumenti a copertura delle spese. Come misura attuabile a breve termine per aumentare il grado di copertura delle spese della LPPsi viene proposta l'introduzione nell'OPPsi di emolumenti per prestazioni per le quali finora non venivano riscossi emolumenti. Concretamente, il rilascio dei documenti relativi al titolo federale di perfezionamento, l'iscrizione nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) e le attestazioni di diplomi universitari svizzeri e titoli federali di perfezionamento saranno soggetti al pagamento di emolumenti. Inoltre, nel quadro dell'imminente revisione parziale, saranno eliminate alcune differenze minime, sostanzialmente insignificanti, tra le ordinanze sul registro LPPsi e LPMed e saranno apportati alcuni adeguamenti o aggiornamenti ai quali non si era provveduto finora. Infine, saranno abrogati l'articolo 9 e l'allegato 2 OPPsi, che disciplinano l'elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente, poiché la validità dell'accREDITamento provvisorio è scaduta il 31 marzo 2018.

2 Commento alle singole modifiche

2.1 Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)

Art. 11b cpv. 1 Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 33a LPMed

Nella frase introduttiva dell'articolo 11b sono stralciate le espressioni «nel settore pubblico» e «in quello privato».

¹ RS 811.11

² RS 935.81

³ RS 811.112.0

⁴ RS 811.117.3

⁵ RS 935.811

⁶ RS 935.816.3

Art. 14 cpv. 1 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e da Stati non membri dell'AELS

Nel capoverso 1 e nella lettera a è stralciata l'espressione «nel settore privato».

2.2 Ordinanza sul registro LPMed

Art. 3 Commissione delle professioni mediche

Alla lettera e è stralciata l'iscrizione dei luoghi di attinenza. Anche questa modifica si impone per uniformare le tre ordinanze sui registri.

Art. 7 Cantoni

Al capoverso 1, nella frase introduttiva e al capoverso 6 lettere f e g è stralciata l'espressione «nel settore privato».

Inoltre, per uniformare le ordinanze sui registri, che in futuro saranno tre, al capoverso 2 lettera b è stralciata l'iscrizione dei numeri di fax: questa iscrizione non è prevista né nell'ordinanza sul registro LPPsi, né nell'ordinanza sul registro LPSan e il fax è diventato ormai un mezzo di comunicazione per lo più obsoleto.

Il capoverso 3 infine è abrogato: la cerchia delle persone eventualmente soggette all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto cantonale si è nettamente ristretta con l'estensione dell'applicabilità dell'obbligo di autorizzazione all'esercizio della professione secondo la LPMed, motivo per cui è stralciata la possibilità di iscrizione da parte dei Cantoni.

Art. 18 Emolumenti

Il rimando all'obbligo di pagamento degli emolumenti è stralciato nei singoli articoli, poiché le prestazioni soggette al pagamento di emolumenti sono già menzionate all'articolo 18.

Il trattamento della richiesta di accesso ai dati del registro delle professioni mediche (MedReg) attraverso un'interfaccia standard è stralciato al capoverso 1 lettera a e ripreso in un nuovo capoverso 2^{bis} insieme all'emolumento per l'emanazione della decisione. La stessa modifica è attuata anche nell'ordinanza sul registro LPPsi e un regolamento analogo è previsto nell'ordinanza sul registro LPSan. Il capoverso 2^{ter} stabilisce che per le prestazioni per le quali l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. In questo modo la base per calcolare l'importo dell'emolumento è chiaramente documentata.

Art. 21 Disposizione transitoria

La disposizione transitoria di cui all'articolo 21 della vigente ordinanza sul registro LPMed stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 i Cantoni hanno l'obbligo di iscrivere nel MedReg se lo studio medico o l'azienda è una ditta individuale o no (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. f). Fino a tale data l'indicazione è facoltativa. Poiché alla data della prevista entrata in vigore delle presenti modifiche di ordinanza questa disposizione transitoria sarà scaduta, l'articolo 21 può essere abrogato.

Allegato 1 Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Le modifiche sopra descritte sono accompagnate da corrispondenti modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza sul registro LPMed, che riassume i dati inseriti nel MedReg, i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati e l'accesso del pubblico a tali dati. Va sottolineato che per motivi di uniformazione, in futuro sarà pubblicato anche nella LPMed l'anno di nascita delle persone registrate. Inoltre, la legenda è stata adattata per rispecchiare in modo ancora più preciso i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati.

2.3 Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

Allo scopo di aumentare il grado di copertura delle spese nel settore della LPPsi, viene proposta l'introduzione nell'OPPsi di emolumenti per le prestazioni per le quali finora non venivano riscossi emolumenti. In futuro saranno riscossi emolumenti per il rilascio dei documenti relativi ai titoli federali di perfezionamento, per l'iscrizione dei titolari dei titoli nello PsiReg e per l'attestazione di diplomi di scuole universitarie svizzere e di titoli federali di perfezionamento. Queste prestazioni sono soggette al pagamento di emolumenti anche secondo la LPMed, più precisamente l'OPMed, per cui questo cambiamento è giustificato anche nell'ottica del pari trattamento dei membri delle professioni psicologiche e mediche. A tal fine si propone di introdurre due nuove disposizioni nell'OPPsi (art. 1 cpv. 1 e art. 7).

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

Secondo il nuovo *capoverso 1* l'UFSP rilascia, dietro pagamento di un emolumento, i documenti relativi ai titoli federali di perfezionamento e iscrive i titolari dei titoli nel registro delle professioni psicologiche. I titoli di perfezionamento, come già in passato, saranno firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell'UFSP (*cpv. 2*).

Art. 5 Accredimento dei cicli di perfezionamento

Il *capoverso 3* è modificato poiché la legge sull'aiuto alle università è stata sostituita dalla legge federale del 30 settembre 2011⁷ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero e quindi il rimando deve essere modificato. È stata inoltre modificata la denominazione dell'organo di accreditamento: Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ).

Art. 7 Attestazione

Secondo il nuovo *articolo 7* l'UFSP attesta, su domanda dei titolari di diplomi di scuola universitaria svizzera in psicologia, che questi autorizzano a utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa in Svizzera (*cpv. 1*). Conferma inoltre ai titolari di titoli federali di perfezionamento che questi autorizzano a esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera (*cpv. 2*). Le attestazioni, rilasciate finora senza riscossione di un emolumento, saranno in futuro soggette al pagamento di emolumenti.

Art. 8 Emolumenti

L'introduzione di nuovi emolumenti (cfr. art. 1 cpv. 1 e 7) rende necessaria la modifica del *capoverso 1*. Nell'allegato sono elencati i singoli emolumenti.

Art. 9 Cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente

L'*articolo 9* e, in combinato disposto con esso, l'*allegato 2* dell'OPPsi, che disciplinano esaustivamente l'elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente, possono essere abrogati, poiché la validità degli accreditamenti provvisori è scaduta il 31 marzo 2018. Abrogando questa disposizione si elimina anche ogni incertezza sulla data fino alla quale, in ragione della conclusione di un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente, può essere acquisito un titolo di perfezionamento valido a livello federale.

⁷ RS 414.20

2.4 Ordinanza sul registro LPPsi

Articolo 1 Oggetto

Al *capoverso 2 lettera b* è stralciata l'espressione «nel settore privato».

Art. 3 Contenuto del registro

Anche nella *frase introduttiva* del *capoverso 2* è stralciata l'espressione «nel settore privato». Alla *lettera c* è inoltre aggiunta la data di un'eventuale scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Questa modifica è apportata per ragioni di uniformazione delle possibilità di iscrizione nel MedReg e nello PsiReg. In questo modo i Cantoni che in genere rilasciano autorizzazioni limitate nel tempo all'esercizio della professione hanno la possibilità di iscrivere il termine di scadenza anche nello PsiReg.

Art. 4 Ufficio federale della sanità pubblica

Al *capoverso 1 lettera b* è stralciata l'espressione «nel settore privato».

Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche

All'articolo 23 LPPsi è stato modificato l'ordine dei capoversi, cosicché il rinvio deve ora essere al capoverso 1, non al capoverso 2. La PsiCo iscrive, come già in passato, i dati delle persone che si sono annunciate in virtù della legge federale del 14 dicembre 2012⁸ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 6 Cantoni

Al *capoverso 1 lettera b* viene corretto un rinvio errato nell'ordinanza sul registro LPPsi in vigore: i Cantoni iscrivono nello PsiReg la data dell'annuncio di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 capoversi 1 e 2. Di conseguenza «capoverso 2» può essere stralciato. Anche in questo articolo è stralciata l'espressione «nel settore privato» nella *frase introduttiva* e *lettera f e g* del *capoverso 2*.

Art. 19 Emolumenti

Il rinvio all'obbligo di pagamento degli emolumenti è ora stralciato nei singoli articoli, poiché le prestazioni soggette al pagamento di emolumenti sono già menzionate all'*articolo 19*.

Il trattamento della richiesta di accesso ai dati dello PsiReg attraverso un'interfaccia standard è stralciato al *capoverso 1 lettera a* e ripreso in un nuovo *capoverso 2^{bis}* insieme all'emolumento per l'emanazione della decisione. La stessa modifica è apportata anche nell'ordinanza sul registro LPMed e un regolamento analogo è previsto nell'ordinanza sul registro LPSan. Il *capoverso 3^{bis}* stabilisce che per le prestazioni per le quali l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. In questo modo la base per calcolare l'importo dell'emolumento è chiaramente documentata.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il registro delle professioni psicologiche è stato reso accessibile online al pubblico il 1° agosto 2017. La relativa disposizione transitoria di cui all'*articolo 21* può pertanto essere abrogata.

Allegato Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Le modifiche sopra descritte sono accompagnate da corrispondenti modifiche all'allegato 1 (ora allegato) dell'ordinanza sul registro LPPsi, che riassume i dati inseriti nello PsiReg, i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati e l'accesso del pubblico a tali dati. Va sottolineato che in futuro sarà pubblicato nello PsiReg solo l'anno di nascita delle persone registrate. La data di nascita di una persona iscritta sarà invece comunicata d'ora in avanti solo su richiesta. Questo cambiamento è fatto poiché all'UFSP si sono rivolte ripetutamente persone che non desiderano vedere pubblicata nello PsiReg la loro data di nascita e che criticano il fatto che questa non venga pubblicata nel MedReg. Per motivi di uniformazione delle tre ordinanze sui registri LPMed, LPPsi e LPSan sarà dunque pubblicato in tutti e tre i registri l'anno di nascita delle persone iscritte e la loro data di nascita sarà resa nota solo su richiesta.

⁸ RS 935.01

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le altre parti coinvolte

Ripercussioni per la Confederazione

Le revisioni parziali dell'OPMed e delle ordinanze sui registri LPMed e LPPsi non hanno ripercussioni per la Confederazione. Con l'introduzione nell'OPPsi di emolumenti per prestazioni erogate finora gratuitamente si può aumentare nettamente il grado di copertura delle spese nel settore della LPPsi.

Ripercussioni per i Cantoni

La revisione parziale della LPMed e della LPPsi per effetto della LPSan comporta un'estensione dell'ambito di applicazione della LPMed e della LPPsi a tutti gli specialisti che esercitano sotto la propria responsabilità professionale, indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato o pubblico. In questo modo si amplia potenzialmente la cerchia di persone che necessitano di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e che sono soggette alla vigilanza dei Cantoni. Allo stesso tempo, tuttavia, l'uniformazione dell'obbligo di autorizzazione in tutte e tre le leggi consentirà di uniformare l'esecuzione e quindi di soddisfare un'esigenza dei Cantoni. Infine, in molti Cantoni l'esercizio di una professione sotto la propria responsabilità professionale era già generalmente soggetta all'obbligo di autorizzazione.

Ripercussioni per altre parti coinvolte e interessate

L'introduzione di nuovi emolumenti nel quadro della revisione parziale dell'OPPsi produce effetti sulle persone che in futuro acquisiranno un titolo federale di perfezionamento, saranno iscritte nello PsiReg e/o richiederanno un'attestazione del loro diploma di scuola universitaria svizzera o del loro titolo federale di perfezionamento. Per queste prestazioni l'UFSP riscuoterà in futuro degli emolumenti. Queste prestazioni sono soggette al pagamento di emolumenti anche ai sensi della LPMed più precisamente dell'OPMed, per cui questa revisione garantisce anche il pari trattamento dei membri delle professioni psicologiche e mediche.